

Deliberazione Giunta Regionale 5/11/2001 n. 69-4363

“LL.RR. nn. 18/94 e 76/96 “Norme di attuazione della legge n° 381 - Disciplina delle cooperative sociali -. Costituzione di un fondo di garanzia ai sensi dell’art. 15, accantonamento di L. 400.000.000 (quattrocento milioni) sul cap. 20665/01, nonché approvazione della convenzione da stipularsi con Finpiemonte, indicante i criteri e le modalità di gestione del fondo”.

La L.R. 9.6.1994, n. 18 “Norme di attuazione della legge 8.11.1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali - modificata ed integrata con L.R. 22.10.1996 n. 76, al titolo IV - Interventi per la promozione il sostegno e lo sviluppo della cooperazione sociale - tra le altre misure a sostegno, prevede la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, art. 16, con la costituzione di un fondo di rotazione gestito da Finpiemonte S.p.A, art. 17.

La convenzione tra la Regione e la citata finanziaria, con la quale è stato costituito il fondo di rotazione nonché definiti i criteri e le modalità operative dello stesso, affidandone la gestione a Finpiemonte S.p.A. è stata sottoscritta dalle parti in data 8 maggio 1997.

Inoltre, per favorire l'accesso al credito da parte delle cooperative sociali iscritte all'albo regionale, l'art. 15 prevede che i finanziamenti attivati sul fondo di rotazione possano essere assistiti, mediante un apposito fondo di garanzia, previa stipula di una convenzione con Finpiemonte S.p.A.

Con D.G.R. n. 20-2784 in data 27 aprile 2001, con cui è stata innalzata al 70% del finanziamento complessivo, la quota di partecipazione regionale ai finanziamenti agevolati alle cooperative sociali sul citato fondo di rotazione, si stabiliva, altresì, all'art. 3, che i finanziamenti a valere sul fondo regionale fossero concessi a tasso zero senza richiedere garanzie.

Con il medesimo provvedimento, per la parte a carico degli Istituti bancari convenzionati, corrispondente al restante 30%, si deliberava di provvedere, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 18/94, tramite l'istituzione di un fondo di garanzia gestito dalla Finpiemonte S.p.A.

Tutto ciò premesso;

Visto che Finpiemonte gestisce il fondo di rotazione per le cooperative sociali ed ha già in essere convenzioni con primari Istituti di credito;

Ritenuto di dover affidare la gestione del fondo di garanzia direttamente alla Finpiemonte S.p.A. che provvederà ad apportare le necessarie integrazioni alle convenzioni in essere con le Banche, in quanto, qualora la dotazione iniziale (L. 400.000. 000 sul bilancio 2001) venisse ripartita tra i vari confidi, se ne disperderebbe l'efficacia e si prolungherebbero i tempi di attivazione della misura, a discapito delle cooperative sociali destinatarie dell'intervento;

Vista la necessità di dare piena attuazione a quanto previsto dalla normativa regionale in materia di cooperazione sociale, assegnando alla Direzione competente le risorse necessarie per l'istituzione del fondo ed operando il conseguente accantonamento;

Dato atto che le modalità e le condizioni di partecipazione della Regione al fondo di garanzia sono definite nella convenzione allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante;

Vista la L.R. n. 18/94 modificata e integrata;

Vista la L.R. n. 8/76 "Costituzione dell'Istituto finanziario regionale piemontese" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la D.G.R. n. 20-2784 in data 27 aprile 2001;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

1) di approvare l'allegata convenzione, parte integrante del presente atto, perché riassuntiva di tutti i criteri e modalità che regolano i rapporti tra la Regione e Finpiemonte S.p.A. per la gestione del fondo di garanzia di cui all'art. 15 della L.R. n. 18/94;

2) di autorizzare il Dirigente della Direzione Politiche sociali alla stipula della convenzione di cui al precedente punto 1);

3) di assegnare alla medesima Direzione la somma di £. 400.000.000 (quattrocentomilioni) da accantonarsi sul capitolo 20665/01 (Acc/101430).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.

